



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Strasburgo, 9 giugno 2015
(OR. en)**

**2014/0206 (COD)
LEX 1613**

**PE-CONS 17/1/15
REV 1**

**CODIF 45
ECO 38
INST 92
MI 188
CODEC 406**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AD
ALCUNE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI
ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA
PARTE, E LA BOSNIA-ERZEGOVINA, DALL'ALTRA, E DELL'ACCORDO INTERINALE
SUGLI SCAMBI E SULLE QUESTIONI COMMERCIALI TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA
UNA PARTE, E LA BOSNIA-ERZEGOVINA, DALL'ALTRA (CODIFICAZIONE)**

REGOLAMENTO (UE) 2015/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2015

**relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra,
e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali
tra la Comunità europea, da una parte,
e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra
(codificazione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 maggio 2015.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio¹ ha subito sostanziali modifiche². A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.
- (2) Il 16 giugno 2008 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra («ASA»).
- (3) Il 16 giugno 2008 il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra³ («accordo interinale»), che prevedeva l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'ASA. L'accordo interinale è entrato in vigore il 1° luglio 2008.
- (4) È necessario stabilire le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell'accordo interinale. Poiché le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali di tali strumenti sono in gran parte identiche, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche all'attuazione dell'ASA dopo la sua entrata in vigore.

¹ Regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 1).

² Si veda l'allegato I.

³ GU L 169 del 30.6.2008, pag. 13.

- (5) L'ASA e l'accordo interinale prevedono che i prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina possano essere importati nell'Unione applicando un'aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. Occorre pertanto fissare le disposizioni che disciplinano la gestione di tali contingenti tariffari.
- (6) Qualora fosse necessario applicare misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere adottate conformemente alle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, al regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio², al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio³ o, a seconda del caso, al regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio⁴.
- (7) Qualora uno Stato membro informi la Commissione circa una possibile frode o mancata cooperazione amministrativa si applica la pertinente normativa dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio⁵.

¹ Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

² Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34).

³ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

⁴ Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

⁵ Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

- (8) Ai fini dell'attuazione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (9) L'esecuzione delle clausole bilaterali di salvaguardia dell'accordo interinale e dell'ASA richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia e altre misure. Tali misure dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio².
- (10) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 39, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 40, paragrafo 4, dell'ASA,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce determinate procedure per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di talune disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra («ASA») e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra («accordo interinale»).

Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 13 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 28 dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 3
Riduzioni tariffarie

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale.
2. Le aliquote preferenziali sono assimilate a un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione a norma del paragrafo 1 è:
 - a) pari o inferiore all'1% nel caso dei dazi ad valorem; o
 - b) pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

Articolo 4
Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento che sono necessari in seguito alle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC, o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Bosnia-Erzegovina sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

Qualora l'Unione debba adottare una misura di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA, tale misura è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA.

Articolo 6

Clausola di penuria

Qualora l'Unione debba adottare una misura di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 40 dell'ASA, tale misura è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 7

Circostanze eccezionali e critiche

Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 39, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 40, paragrafo 4, dell'ASA, la Commissione può adottare misure immediate ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale e, successivamente, degli articoli 39 e 40 dell'ASA.

Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La Commissione adotta le misure di cui al primo comma secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 8

Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca

1. Fatte salve le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, qualora l'Unione debba adottare una misura di salvaguardia di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA per quanto riguarda i prodotti dell'agricoltura e della pesca, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie previo ricorso, se applicabile, alla procedura di consultazione di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA.

Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito:

- a) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, se non si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA; oppure
- b) entro tre giorni dalla fine del periodo di trenta giorni di cui all'articolo 24, paragrafo 5, lettera a), dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), dell'ASA, se si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA.

La Commissione notifica al Consiglio le misure sulle quali si é pronunciata.

2. La Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3 o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4.

Articolo 9

Procedura di comitato

1. Ai fini degli articoli 2, 4 e 11 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Ai fini degli articoli da 5 a 8 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

Articolo 10

Dumping e sovvenzioni

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure previste all'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38, paragrafo 2, dell'ASA, l'introduzione delle misure antidumping e/o compensative è decisa conformemente alle disposizioni contenute, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 1225/2009 e/o nel regolamento (CE) n. 597/2009.

Articolo 11

Concorrenza

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure previste all'articolo 36 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 71 dell'ASA, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con detti accordi.

Le misure previste all'articolo 36, paragrafo 10, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 71, paragrafo 10, dell'ASA, sono adottate, in caso di aiuti, secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 597/2009 e, in altri casi, secondo le procedure di cui all'articolo 207 del trattato.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre l'Unione a misure adottate dalla Bosnia-Erzegovina conformemente all'articolo 36 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 71 dell'ASA, dopo aver esaminato il caso la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell'accordo interinale e, successivamente, nell'ASA. Se del caso, la Commissione prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 101, 102 e 107 del trattato.

Articolo 12

Frode o mancata cooperazione amministrativa

Qualora accerti, sulla base delle informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistono le condizioni di cui all'articolo 29 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 44 dell'ASA, la Commissione provvede senza indugio a:

- a) informare il Consiglio; e
- b) notificare al comitato interinale e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni e le informazioni oggettive nonché ad avviare consultazioni in seno al comitato interinale e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione.

Tutte le pubblicazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 5, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 44, paragrafo 5, dell'ASA, sono eseguite dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La Commissione può decidere, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 44, paragrafo 4, dell'ASA.

Articolo 13

Notifica

La Commissione procede, a nome dell'Unione, alle notifiche al comitato interinale e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione previste dall'accordo interinale e, successivamente, dall'ASA.

Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 594/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Regolamento abrogato e relativa modifica

Regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio
(GU L 169 del 30.6.2008, pag. 1)

Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1)	limitatamente al punto 17 dell'allegato
--	--

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 594/2008	Presente regolamento
Articoli da 1 a 8	Articoli da 1 a 8
Articolo 8 bis	Articolo 9
Articolo 9	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
—	Articolo 14
Articolo 14	Articolo 15
—	Allegato I
—	Allegato II